



Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER
LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
Ufficio VII

Ipotesi di Accordo per l'utilizzo delle risorse residuali relative all'anno 2011 del Fondo Unico per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere di cui all'art.3 del Contratto Integrativo 1998-2001 dell'Accordo Successivo sottoscritto il 12 aprile 2001. Relazione tecnico-finanziaria.

La presente relazione tecnico-finanziaria, predisposta ai sensi degli articoli 40 comma 3-*sexies* e 40-*bis*, comma 2 del D.Lgs.165/2001, ha ad oggetto l'Ipotesi di Accordo relativa all'utilizzo delle risorse residuali rilevate, per l'esercizio 2011, sul capitolo 1283 "Fondo Unico di Amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le Sedi estere" siglata da questa Amministrazione e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL,UIL e Federazione INTESA il 23 maggio 2012 (di seguito "Ipotesi di Accordo").

Nel rinviare alla relazione illustrativa per una compiuta analisi del quadro giuridico, si descrivono di seguito profili contabili e criteri distributivi dell'intesa raggiunta.

Situazione contabile.

1. Il capitolo di riferimento per la corresponsione delle componenti retributive finanziate sul Fondo è il capitolo 1283 "Fondo Unico di Amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le Sedi estere".

2. La situazione contabile del capitolo per l'esercizio 2011 ha evidenziato la presenza sul medesimo capitolo di residui relativi al medesimo esercizio pari ad € 3.442.502,00 al netto degli accantonamenti.

Nell'ambito di tale importo, con D.D.M.M. nn. 734 e 735 del 6.4.2012 sono stati definiti gli importi da destinare al pagamento dei compensi differenziati e delle progressioni economiche orizzontali da corrispondere al personale interessato, sulla base dell'Accordo Successivo del 12.4.2001 (di seguito "Accordo Successivo"), per l'anno 2011, pari rispettivamente ad € 165.547,15 per i compensi differenziati e ad € 901.586,38 per la progressione economica orizzontale.

3. La somma residua, pari a € 2.375.368,47, costituisce lo stanziamento che forma oggetto dell'Ipotesi di Accordo. D'intesa con le Organizzazioni sindacali l'articolo 1 comma 3 prevede l'accantonamento di ulteriori € 10.000,00 per effettuare gli eventuali

conguagli che si rendano necessari in occasione del pagamento degli emolumenti previsti dall'Accordo stesso.

4. La somma materialmente distribuita non può quindi eccedere l'importo complessivo di € 2.365.368,47.

Criteria alla base dell'Ipotesi di Accordo.

1. L'Ipotesi di Accordo si fonda sulle disposizioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendenza delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche, in tema di corresponsione dei trattamenti accessori, nonché, come richiesto dal D.Lgs.165/2001 (art.40, comma 3-*bis*), sui vincoli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, costituita dall'Accordo Successivo del 12.4.2001 sopra citato.

L'Ipotesi di Accordo tiene conto altresì dell'articolo 3 del Contratto Integrativo del 19 dicembre 2001, che aveva impegnato le parti a determinare criteri per la distribuzione, a titolo di progressione economica orizzontale, degli importi eccedenti (c.d. "residui") le somme certe di cui all'art. 10 dell'Accordo Successivo.

Su questi presupposti, il testo siglato dall'Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali per la distribuzione dei residui FUA 2009 mira a dare attuazione alle previsioni contenute nel D.Lgs.165/2001 e successive modifiche e circolari applicative. Il testo rafforza pertanto i criteri meritocratici e premiali – riassunti di seguito - rispetto a quelli alla base dei precedenti Accordi.

2. L'articolo 2 dell'Ipotesi di Accordo prevede che l'importo di euro 709.610,54, pari al 30% dell'ammontare complessivo da distribuire, venga destinato a finanziare: a) "l'esercizio di compiti che comportino disagi, rischi, frequenti contatti con il pubblico, nonché l'assunzione di specifiche responsabilità"; b) per il personale di Ambasciate e Consolati, lo svolgimento di turnazioni e turni di reperibilità, ove non sia stato fruito riposo compensativo; c) per il personale degli Istituti Italiani di Cultura, il servizio prestato in occasione di eventi culturali fuori dell'orario di lavoro; b) tra i dipendenti a titolo di produttività, organizzativa per il 40% - rispetto al 50% concordato l'anno passato -ed individuale per il restante 30% - il 10% in più rispetto all'ultimo Accordo firmato. In assenza di un sistema di valutazione per il personale a contratto nell'anno di riferimento, i criteri previsti dall'articolo 3 dell'Ipotesi di Accordo sono "il contributo dato al conseguimento del risultato della Sede; impegno e apporto individuale dimostrati nelle attività della Sede; contributo dato – anche facendo valere specifiche competenze professionali – in attività finalizzate al miglioramento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi all'utenza o al conseguimento di una maggiore economicità di gestione; contributo ad attività della Sede di appartenenza miranti alla risoluzione di particolari criticità e/o per far fronte a situazioni di emergenza.

3. L'articolo 3 dell'Ipotesi di Accordo, in omaggio a quanto previsto dall'articolo 45, comma 3 del D.Lgs.165/2001, prevede inoltre che il restante 70% dell'importo complessivo da distribuire, pari ad euro 1.655.757,93, venga ripartito tra le Sedi estere, come indicato nella Tabella B allegata all'Ipotesi di Accordo, tra i dipendenti a titolo di

produttività organizzativa - per un importo massimo complessivo di euro 946.147,39, ossia il 40% dei residui totali - -ed individuale per un importo massimo complessivo di euro 709.610,54, ossia il 30% del totale.

Tale percentuale complessiva è stata determinata tenuto conto del disposto dell'articolo 32, comma 2 del CCNL 14 settembre 2007, che riserva alla "contrattazione di posto di lavoro di cui all'art. 4, comma 3, lett. B), del CCNL del 16 febbraio 1999, una quota non inferiore al 20% delle risorse del Fondo unico destinate dalla contrattazione integrativa di livello nazionale di amministrazione alla produttività".

Gli importi assegnati a tal fine a ciascuna Sede sono indicati nella Tabella B, che forma parte integrante dell'Ipotesi di Accordo. Ogni Ufficio all'estero utilizzerà le somme così determinate per remunerare in modo premiale e selettivo la produttività dei dipendenti esclusivamente secondo i criteri indicati nell'articolo 3, commi 2 e 3 dell'Ipotesi di Accordo. I criteri delle rilevazioni formulate dai Capi Missione, alla base dell'attribuzione degli importi incentivanti la produttività, dovranno essere oggetto di preventiva e successiva informativa alle R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali rappresentative. I contenuti dell'informativa saranno descritti in un apposito verbale che verrà conservato agli atti dell'Ufficio all'estero. Le relazioni individuali verranno rese disponibili ai diretti interessati dalle Sedi medesime.

4. L'articolo 4, in ottemperanza alle previsioni di legge, mira a garantire l'aderenza dell'Ipotesi di Accordo alla normativa vigente in tema di assenza dal servizio e rapporti di lavoro a tempo parziale, perché la retribuzione accessoria percepita rispecchi il servizio effettivamente prestato.

Si è inoltre deciso di tener conto dell'avvenuta irrogazione, nell'anno di riferimento, della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, tanto con valenza disciplinare - sulla base dell'art. 13 del vigente C.C.N.L. - quanto con effetto cautelare, ai sensi dell'art. 15 1° comma del C.C.N.L. vigente.

5. L'Ipotesi di Accordo in questione si intende limitata alla distribuzione dei fondi residuali presenti sul capitolo 1283 per l'anno 2011. L'art. 5 impegna infatti l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali a rideterminare, con un Protocollo d'Intesa da concludersi entro il giugno di ogni anno, gli importi e criteri di distribuzione della progressione economica eccedenti le somme certe fissate dall'Accordo Successivo.

L'art. 5, comma 4 dell'Ipotesi di Accordo esclude infine dall'applicazione dell'Ipotesi di Accordo gli importi già attribuiti, a titolo di compenso differenziato e di progressione economica orizzontale, ai sensi degli artt. 9 e 12 dell'Accordo Successivo e delle tabelle A, B e C allo stesso allegate (c.d. "somme certe"). Esse continuano pertanto ad essere regolate dalle previsioni del medesimo Accordo.

(red.Vassallo)

Il Direttore Generale
Amb. Giovan Battista Verderame

